

## **BGE 84 III 94**

Bundesgericht (BGE), 1958-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_BGE\\_84\\_III\\_94](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_84_III_94)

FR: ATF 84 III 94

IT: DTF 84 III 94

### **Regeste**

Regeste Ist die Aufsichtsbehörde befugt, im Rahmen der Überprüfung einer Beschwerde betreffend die Frage der Anerkennung einer Masseschuld, selber die Frist zur Anrufung des Richters anzusetzen?

Regeste L'autorité de surveillance saisie d'une plainte relative à l'admission d'une dette de la masse peut-elle fixer elle-même le délai dans lequel l'action doit être introduite devant le juge?

Regesto Competenza dell'autorità di vigilanza a fissare essa medesima, nell'ambito dell'esame di un reclamo vertente sul riconoscimento di un debito della massa, il termine per adire il giudice?

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

.....

#### **E. 2**

A torto il ricorrente pretende che un'autorità di BGE 84 III 94 S. 95 vigilanza, quando è chiamata a decidere se l'amministrazione del fallimento debba assegnare un termine per adire il giudice, non sarebbe in nessun caso competente a fissare essa medesima tale termine. Certo, il fatto di fissare senz'altro il termine ha per effetto che contro la durata e l'inizio del medesimo non può essere presentato un nuovo reclamo a stregua dell'art. 17 LEF. Ciò non costituisce tuttavia un diniego di giustizia, in quanto il diritto di adire tutte le giurisdizioni dev'essere inteso quale un mezzo processuale e non come un fine a sè stante. In particolare, tale diritto non deve servire a ritardare inutilmente, con un semplice rinvio, una decisione che l'autorità di vigilanza stessa è in grado di prendere in piena conoscenza di causa, sulla scorta dei documenti disponibili. Nella pratica, la possibilità per le autorità di vigilanza di fissare esse medesime il termine è del resto chiaramente riconosciuta (cfr. RU 75 III 25 in fine e 56 III 119). Se il ricorrente sostiene a torto che le autorità di vigilanza non potrebbero di massima, nell'ambito di un reclamo vertente sul riconoscimento di un debito della massa, fissare il termine per promuovere un'azione civile, giustamente egli allega invece che la fissazione di detto termine era, in concreto, prematura. Il Tribunale federale giunge a questa conclusione dopo aver considerato che il ricorrente non ha fatto valere una pretesa definitiva contro la massa. In realtà, egli si è limitato a chiedere che gli fosse garantita la possibilità di rivolgersi contro la massa qualora l'immobile dovesse venire attribuito, in un secondo incanto, senza l'aggravio del contratto di locazione annotato a registro fondiario. Ciò significa che il contratto di locazione continua a spiegare i suoi effetti e dovrà, in principio, essere assunto dall'aggiudicatario dell'immobile. Solo se al momento del primo incanto le offerte fatte non dovessero soddisfare i creditori ipotecari

pozioni e si rivelasse necessario un secondo incanto, detto contratto diverrebbe caduco e Bauer si vedrebbe costretto ad agire, per il risarcimento dei danni, contro la massa. Poichè nessuno può BGE 84 III 94 S. 96 oggi dire con sicurezza, nonostante l'esistenza di notevoli altri oneri gravanti l'immobile, se tale ipotesi si verificherà, ragioni di economia processuale giustificano che il termine per promuovere azione contro la massa sia fissato solo dopo la realizzazione dell'immobile, a cura dell'amministrazione del fallimento. Così stando le cose, la decisione impugnata dev'essere annullata nella misura in cui l'autorità ticinese di vigilanza ha statuito che il ricorrente dovesse promuovere già oggi un'azione per risarcimento danni contro la massa. Per la verità, non era normale costringerlo a iniziare, prima dell'incanto, una causa che nelle particolari circostanze del caso avrebbe avuto puro carattere precauzionale, così da giustificare, non appena introdotta, una domanda di sospensione fino a incanto avvenuto. Su questo punto, l'annullamento della decisione cantonale è conforme pure agli interessi della massa, in quanto dovrebbe anch'essa compiere atti di procedura e assumere notevoli spese per tutelare i suoi diritti in una causa che sarebbe poi sospesa fino a realizzazione avvenuta dell'immobile. Dispositiv Il Tribunale federale pronuncia: In quanto ricevibile, il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata a norma dei considerandi, l'amministrazione del fallimento è invitata ad assegnare al ricorrente, se sarà il caso, dopo la realizzazione dell'immobile Talstrasse 18, a Zurigo, un termine per promuovere azione contro la massa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.